

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI DI ADDUZIONE ALLE
SCUOLE PRIMARIE. CIG: 74634054A4 CUP:
J87H17000580001**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in *house* di Roma Capitale (di seguito brevemente indicata come Roma Servizi), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene il, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

la Società, con sede in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA n., risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali di adduzione alle scuole primarie, di cui alla lettera d’invito n.... del ___/___/2018, come da (di seguito brevemente indicata anche come Appaltatore), per la quale interviene il, nato a, il, in qualità di, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

- a) in esecuzione della DD di Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 929/2017 del 12/10/2017, Roma Servizi, con lettera

d'invito n° ____ del __/__/2018, ha indetto una procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (nel seguito Codice) per l'affidamento dei lavori in epigrafe, autorizzata con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n° __ del __/__/2018;

- b) l'aggiudicazione a favore della è stata disposta con Provvedimento AD n° __ del __/__/2018, divenuto efficace a norma dell'articolo 32 comma 7 del Codice il __/__/2018;
- c) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta, ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Roma Servizi affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto, l'esecuzione dei lavori relativi alla **messa in sicurezza dei percorsi pedonali di adduzione alle scuole primarie**, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del, presentata in sede di gara.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto viene dato a misura, per un importo complessivo pari ad €/... (euro/.....), oltre IVA, così suddiviso:

- €/.... (euro/.....) quale importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso del%, quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo a base di gara di € 522.220,61 (euro cinquecentoventiduemiladuecentoventi/61), oltre IVA, calcolato sulla base dei prezzi previsti negli elenchi di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale;
- € 40.517,12 (euro quarantamilacinquecentodiciassette/12), oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3.1 L'importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

ART. 4 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, Roma Servizi potrà risolvere il presente contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito Verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.

4.1 L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma di Esecuzione dell'Appalto consegnato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/10, su supporti informatico e cartaceo, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori e approvato da Roma Servizi. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non prevedibili, che implicino modifiche al suddetto piano, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

4.2 I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 300 (trecento) giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

4.3 Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del certificato di ultimazione.

4.4 L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 4.2, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà

compito del RUP, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

4.5 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 4.8 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

5.2 Per la sospensione dei lavori, dovute a cause non imputabili a Roma Servizi, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In tutti gli altri casi, l'Appaltatore potrà chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

ART. 6 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto seguendo le prescrizioni di cui all'art. 2.1 del Capitolato Speciale che qui si ha per intero riportato.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi previsti all'articolo 4.16 del Capitolato Speciale.

ART. 8 – ISPETTORI DI CANTIERE

Il Direttore dei Lavori, secondo quanto indicato all'art. 4.9 del Capitolato Speciale, potrà essere coadiuvato da uno o più Ispettori di Cantiere, nominati da Roma Servizi, in relazione alla complessità degli interventi da eseguire, i quali risponderanno delle loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli ispettori di cantiere saranno affidati tutti i compiti elencati al citato art. 4.9 del Capitolato Speciale che qui si ha per intero riportato.

8.1 Cartelli all'esterno del cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto all'art. 4.17 del Capitolato Speciale, due cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa aggiudicataria, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 9 – SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara, nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 4.11 del Capitolato Speciale, consegnati dall'Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro cinque giorni dalla data fissata per la consegna stessa.

ART. 10 - COLLAUDO

Le opere appaltate potranno essere oggetto di collaudo anche in corso d'opera.

Il collaudo delle opere eseguite verrà concluso entro sei mesi dal Certificato di ultimazione dei lavori, in alternativa potrà essere emesso il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal suddetto termine.

10.1 Il certificato di collaudo sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva, avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine il collaudo si intenderà tacitamente approvato.

10.2 Come previsto all'art. 4.17 del Capitolato Speciale, qualora nel corso del biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera derivanti da carenze nell'esecuzione, i necessari interventi dovranno essere realizzati dall'Appaltatore o in suo danno.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Come previsto all'art. 4.13 del Capitolato Speciale, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Roma Servizi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00),

valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

11.1 Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Servizi del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo documento unico di regolarità contributiva.

11.2 L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

11.3 Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine perentorio di trenta giorni.

11.4 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, Roma Servizi tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente.

11.5 Roma Servizi effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare il sig., nato a, il C.F:

11.6 L'appaltatore dà atto che la RSM effettuerà il pagamento, nei termini di legge, subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale. Conseguentemente per eventuali ritardi sarà responsabile Roma Capitale.

11.7 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Servizi ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante rilasciata da in data, per un importo di € ... (euro .../..), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice medesimo.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice citato.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

13.1 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da Roma Servizi, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentotamila/00) ed un massimale pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

13.2 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 4.6 del Capitolato Speciale.

13.3 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne Roma Servizi da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro Roma Servizi in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto. Qualora l'Appaltatore non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione si impegna:

- ad accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondare Roma Servizi di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che Roma Servizi abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di Roma Servizi medesima.

13.4 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e delle disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia e richiamate all'art. 4.1 del Capitolato Speciale medesimo che qui si ha per intero riportato.

14.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

14.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente a Roma Servizi l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di Roma Servizi comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del DPR n. 252/98.

ART. 15 - PENALITA'

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore soggiacerà alla penale dello 0,7‰ dell'importo netto contrattuale.

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, Roma Servizi avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

15.1 Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

15.2 Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte di Roma Servizi. Decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto valida opposizione, le penali si intendono accettate.

È sempre fatto salvo il diritto di Roma Servizi al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto all'art. 4.5 del Capitolato Speciale - che qui si ha per intero riportato – e nelle altre disposizioni del presente contratto, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta

regola d'arte ed entro i termini previsti, Roma Servizi diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

16.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- violazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 9;
- violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 19;
- violazione del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 20;
- subappalto non autorizzato ovvero revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.

16.2 La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento da parte di Roma Servizi del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da Roma Servizi all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 14.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 11.7.

ART. 18 - RECESSO

Roma Servizi ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 2 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di Roma Servizi è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 19 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a Roma Servizi di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

19.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 20 – GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di Roma Servizi dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e ss. mm. e ii.; Piano di

Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il "Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati", approvato con Deliberazione della Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27 febbraio 2015 e di cui all'allegato sub A), costituisce parte integrante del contratto.

20.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi e, comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre Roma Servizi ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

20.2 In caso di violazione, Roma Servizi procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbero essere scambiate e ritenute dalla parte ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. recante Testo Unico delle norme in materia di

tutela dei dati personali (Codice Privacy); e che tali informazioni potrebbero essere inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

21.1 Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto:

- presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del Codice Privacy circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy;
- si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice Privacy qualora nell'esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

ART. 22 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella lettera d'invito n. ____ del _____, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e relativo Progetto Esecutivo, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il ___/___/_____

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Codice Fiscale e Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)